

Publicato il 10/10/2023

N. 02262/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2023 REG.RIC.
N. 00208/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 155 del 2023, proposto da Milanosesto S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Vanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Sant'Orsola 3;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Pujatti, Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Piera Pujatti in Milano, piazza Città di Lombardia 1;

nei confronti

Comune di Sesto San Giovanni, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Prelios Sgr S.p.A., non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 208 del 2023, proposto da Prelios Sgr S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Vanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Vanetti in Milano, via Sant'Orsola 3;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Pujatti, Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Piera Pujatti in Milano, piazza Città di Lombardia 1;

nei confronti

Comune di Sesto San Giovanni, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Milanosesto S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) quanto al ricorso n. 155 del 2023:

a) del Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia n. 18281 del 14.12.2022 avente ad oggetto "Programma Integrato di Intervento "Ex Falck e Scalo Ferroviario", in Comune di Sesto San Giovanni (MI) – "Area PUC Unione 0_Cluster 3". Aggiornamento, ai sensi del D.P.R. 120/2017, del Piano di Utilizzo di cui al D.D.U.O.N. n. 5019/2022 (notificato a Milanosesto S.p.A. con comunicazione PEC del 19.12.2022), con cui è stato rigettato l'aggiornamento del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte in relazione al c.d. Cluster 3, presentato da Milanosesto S.p.A.;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni, e/o di qualunque altro atto pregiudizievole, anche se non noto;

nonché per la disapplicazione in parte qua del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120 recante il Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi

dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017), nella parte in cui non consentirebbe di riutilizzare come sottoprodotti le terre e rocce da scavo provenienti da aree definite sorgente a seguito di Analisi di rischio sito specifica sebbene conformi alle CSC di Colonna A e Colonna B in ragione dei siti di destino individuati nel Piano di Utilizzo; nonché per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni.

2) Quanto al ricorso n. 208 del 2023:

a) del Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia n. 18281 del 14.12.2022 avente ad oggetto "Programma Integrato di Intervento "Ex Falck e Scalo Ferroviario", in Comune di Sesto San Giovanni (MI) – "Area PUC Unione 0_Cluster 3". Aggiornamento, ai sensi del D.P.R. 120/2017, del Piano di Utilizzo di cui al D.D.U.O.N. n. 5019/2022 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2022) con cui è stato rigettato l'aggiornamento del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte in relazione al c.d. Cluster 3, presentato da Milanosesto S.p.A.;

b) nonché di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni, e/o di qualunque altro atto pregiudizievole, anche se non noto;

nonché per la disapplicazione in parte qua del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120 recante il Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017), nella parte in cui - secondo le prospettazioni fornite dalla Regione Lombardia – non consentirebbe di riutilizzare come sottoprodotti le terre e rocce da scavo provenienti da aree definite sorgente a seguito di Analisi di

rischio sito specifica sebbene conformi alle CSC di Colonna A e Colonna B in ragione dei siti di destino individuati nel Piano di Utilizzo;
nonché per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) In via preliminare deve essere disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, siccome rivolti avverso i medesimi provvedimenti e stante la sostanziale sovrapposibilità delle posizioni soggettive dedotte in giudizio, nonché l'assenza di una situazione di conflittualità di interessi tra i ricorrenti stessi.

2) Sul piano fattuale, le allegazioni delle parti e la documentazione prodotta in giudizio evidenziano che:

- il sito "Sesto San Giovanni" è stato inserito tra i "Siti di bonifica di Interesse Nazionale" con la Legge n. 388/2000 ed include sia le aree occupate dal 1906 al 1995 dagli stabilimenti siderurgici della Falck, sia una parte delle aree dismesse della Breda e della Marelli c.d. ex Falck;

- il complesso ex Falck comprende anche il lotto c.d. "Cluster 3", cui si riferiscono i ricorsi in esame;

- le aree ex Falck sono state interessate dall'iniziativa di Milanosesto SpA, proprietaria di circa 143 ettari, per la realizzazione di progetti di carattere edilizio-urbanistico, con la precisazione che Prelios SGR Spa - società di gestione del Fondo immobiliare Unione Zero - ha recentemente acquistato da

- Milanosesto Spa una parte delle aree ex Falck, corrispondenti al c.d. Comparto Unione, che include anche il Cluster 3;
- la riqualificazione urbanistica del complesso prevede la realizzazione di residenze, uffici, laboratori di ricerca, università e piccoli spazi commerciali, oltre al recupero di edifici industriali di interesse storico, nonché la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria e di un parco urbano;
 - con decreto del Presidente della Regione Lombardia in data 14 maggio 2012, n. 4102 (successivamente integrato con d.p.g.r. 2015 n. 301 e d.p.g.r. 2018 n. 92), è stato approvato un accordo di programma tra la Regione, il Comune di Sesto San Giovanni e la Sesto Immobiliare Spa (ora Milanosesto Spa), finalizzato alla riqualificazione territoriale e ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck;
 - al fine di pianificare gli interventi di trasformazione e di edificazione è stato adottato, con deliberazione n. 38/2011 del Consiglio comunale di Sesto San Giovanni, un Programma Integrato di Intervento, poi oggetto di variante approvata con deliberazione G.C. n. 80 del 23.03.2016, cui ha fatto seguito la stipula, in data 03.08.2016, della relativa convenzione urbanistica;
 - il PII ha previsto che l'attuazione degli interventi fosse preceduta dalla completa bonifica delle aree interessate, con certificazione rilasciata dagli Enti competenti; in base alla convenzione urbanistica spetta ai proprietari delle aree di procedere alla bonifica dei relativi sedimi;
 - in relazione agli obblighi di bonifica, la Società Milanosesto Spa, da un lato, ha condotto negli anni un'attività di caratterizzazione dei terreni con obiettivi di bonifica pari, in un primo tempo, alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui alla Tabella 1 Colonna A o Colonna B del D.Lvo. n. 152/2006, in ragione delle destinazioni d'uso previste, dall'altro, ha chiesto di riutilizzare il materiale di scavo estratto nel contesto edile post bonifica come sottoprodotto, prevedendone la collocazione in siti esterni;
 - a tal fine, nel 2021 la società ha presentato alla Regione un'istanza per la valutazione, ai sensi del d.p.r. 120/2017, del Piano di utilizzo di terre e rocce,

prevedendo la bonifica nel rispetto delle soglie di contaminazione (CSC) e la Regione Lombardia ha autorizzato il Piano con decreto dirigenziale n. 5019 del 13.04.2022;

- in seguito le società ricorrenti hanno presentato una variante all'iniziale Progetto operativo di bonifica (POB) in relazione al Cluster 3, ponendo quali obiettivi di bonifica non più le CSC, ma il rispetto delle concentrazioni derivanti dall'Analisi di Rischio sito specifica (AdR), ovvero le c.d. CSR (concentrazioni soglia di rischio) e tale variante è stata approvata dal M.I.T.E. con Decreto n. 18/USSRI del 03.03.2022;

- una volta approvata la variante, le ricorrenti hanno chiesto di riutilizzare il materiale di scavo prodotto nel contesto edile post bonifica Cluster 3 in siti esterni, considerando il materiale come un sottoprodotto, depositando un'istanza di aggiornamento, ai sensi del d.p.r. 120/2017, del P.d.U. relativo all'Area "Ex Falck e Scalo Ferroviario" comprensiva del Cluster 3;

- la Regione, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui al DPR n. 120/2017, ha chiesto l'intervento di ARPA, che si è espressa con apposita nota in data 23.06.2022;

- a seguito del preavviso di rigetto, la Regione ha adottato il decreto dirigenziale n. 18281 del 14.12.2022, recante il rigetto dell'istanza proposta;

- vale precisare che il diniego, richiamando il preavviso di rigetto e la nota Arpa del 23.06.2022, è centrato sulle seguenti argomentazioni:

a) "...le aree sorgente di cui all'Analisi di Rischio sito specifica approvata corrispondono alla totalità del Cluster 3; pertanto, tutta l'area del Cluster 3 interessata dagli scavi, ad eccezione di limitate porzioni ricadenti nel Lotto 1A – 2a e Lotto 1A, è compresa nell'area sorgente, caratterizzata dalla presenza di suoli con concentrazioni di Rame, Cromo VI e/o Mercurio conformi alle C.S.R. sito specifiche, i cui valori sono superiori alla Col. A e inferiori alla Col. B ...";

b) le Linea Guida S.N.P.A. n. 54/2019 relative all'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre rocce da scavo), prevedono che relativamente alle

Terre e rocce da scavo prodotte in aree già bonificate e certificate, al paragrafo 4.3 lett. b): "... sito certificato alle CSR a seguito di bonifica, sito con concentrazioni inferiori alle CSR: Se lo scavo rientra nell'area della sorgente e le C.S.R. sono superiori alle C.S.C. (in ragione della colonna A o B Tabella 1 - Allegato 5 Parta Quarta Titolo V del d.lvo. 152/06 in base alla destinazione d'uso), le terre e rocce non potranno essere gestite come sottoprodotti ...", precisando inoltre che "... in relazione al possibile riutilizzo in sito del materiale scavato in un sorgente certificata alle C.S.R., occorre mettere in luce che qualora il modello concettuale dell'analisi di rischio con cui sono state determinate le C.S.R. subisca una modifica in relazione agli scavi, occorre valutare l'eventuale variazione delle C.S.R. obiettivo di bonifica ...".

3) I due ricorsi riuniti articolano le medesime censure, che possono essere esaminate congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico.

Si lamenta che la particolare fattispecie non è disciplinata espressamente dal dpr n. 120/2017, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione, poiché esso non contiene specifiche disposizioni che regolano la possibilità di riutilizzare i materiali da scavo conformi alle CSC dei siti di destinazione se provenienti da siti bonificati con analisi di rischio sito specifica ai sensi del d.lvo. n. 152/2006, trattando solo del riutilizzo del materiale conforme alle CSR nello stesso sito di produzione, sull'assunto che le CSR siano superiori alle CSC delle aree di riutilizzo; anche le Linee Guida non considerano l'ipotesi in cui le CSR risultino comunque inferiori alle CSC di Colonna B.

Si sostiene che il riferimento da parte dell'amministrazione al fatto che i materiali di scavo non siano conformi alle CSC (Colonna A) del sito di produzione integra un criterio di valutazione meramente formale, che non consente di escludere la qualificazione dei materiali come sottoprodotti da utilizzare extra sito.

La necessità di procedere ad un'interpretazione coerente con il principio di prevenzione dei rifiuti (ex artt. 178 e 179 del d.lvo. n. 152/2006 e art. 9 della

Direttiva 2008/98/CE) e con l'inadeguatezza di parametri solo formali evidenzerebbe l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Pertanto, la circostanza particolare che le CSR approvate risultino comunque inferiori alle CSC di Colonna B del sito di produzione giustificerebbe il riutilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti in siti di destinazione compatibili.

Sotto altro profilo, si lamenta che il riferimento fatto dall'amministrazione ai valori di cui alla Tabella 1, Colonna A (relativa a siti residenziali ed aree verdi), non sarebbe coerente con la fattispecie concreta, poiché nel sito di origine si prevede la realizzazione di un albergo, sicché il sito andrebbe qualificato come a destinazione produttiva e non residenziale, con conseguente necessità di fare riferimento ai soli valori della Colonna B (relativa a siti produttivi e industriali), rispettati tanto nel sito di origine, quanto in quello di destinazione.

4) Le censure non possono essere condivise.

I ricorrenti sostengono che, all'esito di una bonifica condotta a seguito di analisi di rischio specifica e parametrata alle CSR e non alle CSC, sia possibile qualificare le TRS come sottoprodotto, con conseguente utilizzabilità in siti diversi da quello di produzione, purché risultino rispettati i valori di CSC del sito di destinazione.

In line generale, va osservato che le terre e rocce da scavo (TRS) sono qualificabili come rifiuto ai sensi dell'art. 183 del d.l.vo 2006 n. 152; mentre, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. b) e c), restano estranee alla relativa disciplina se costituiscono "il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno", oppure "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato".

Parimenti le TRS non sono un rifiuto quando presentano le caratteristiche proprie di un "sottoprodotto", di cui all'art. 184 bis del d.l.vo 2006 n. 152, che ripercorre il contenuto dell'art. 5 della direttiva UE 2008 n. 98.

La qualificazione come sottoprodotto postula che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

In questo contesto si inserisce il regolamento di cui al dpr 2017 n. 120 che disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo (TRS); ad esso si riferiscono, in chiave interpretativa, le Linee Guida n. 54/2019, approvate dal Consiglio SNPA in data 09.05.2019, richiamate dall'amministrazione regionale nel provvedimento impugnato.

Il regolamento disciplina in modo diverso la gestione delle TRS qualificabili come "sottoprodotti", ex art. 184 bis d.l.vo 2006 n. 152 cit., dall'ipotesi relativa "all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" e da quella relativa "alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica".

L'art. 4 del dpr tratta delle TRS qualificabili come sottoprodotti, richiedendo – comma 2 lett. d) – che essi soddisfino i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del regolamento stesso.

Invece, l'art. 26 detta una disciplina ad hoc per le TRS provenienti da scavi nei siti sottoposti a caratterizzazione e oggetto di bonifica, fattispecie cui è riconducibile il caso in esame.

In questa ipotesi si prevede solo “l'utilizzo nel sito”, che è sempre consentito purché sia “garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione d'uso o ai valori di fondo naturale”.

Viceversa, laddove le TRS non siano conformi alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) o ai valori di fondo, ma restino comunque inferiori alle CSR (concentrazioni soglia di rischio), l'utilizzo, sempre “nello stesso sito” è consentito solo in presenza di determinate condizioni.

In particolare le CSR determinate all'esito dell'ADR (analisi di rischio specifica) devono essere state approvate dall'autorità competente e ciò consente, ex art. 26, comma 2, lett. a), che le TRS conformi alle CSR siano “riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio”.

La necessità di riutilizzare nel sito le TRS è ribadita dalla successiva previsione secondo la quale, in questi casi, non è comunque consentito l'impiego di TRS conformi alle concentrazioni soglia di rischio “in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione”.

Dalla disciplina richiamata emerge che quando un sito è stato bonificato alle CSR, sulla base di una specifica ADR, che riflette un particolare modello concettuale del sito, non è possibile collocare le TRS al di fuori del sito stesso, *perlomeno* qualora il valore CSR ecceda quello CSC di cui alla Tabella I, Colonna A o Colonna B, allegata al d.l.vo 2006 n. 152.

Si tratta di una disciplina che sottende una specifica ratio.

Il suolo bonificato alle CSR, con bonifica approvata, rimane un terreno contaminato, in relazione al quale si è accertato che il livello di contaminazione residua è accettabile, perché non determina un rischio per la salute e per l'ambiente.

Le CSR – a differenza delle CSC che esprimono solo un valore generale di attenzione il cui superamento rende necessaria la caratterizzazione – sono

determinate sulla base di una specifica analisi di rischio, che è elaborata muovendo da una determinata situazione di fatto, risultante dal modello concettuale del sito (MCS) e che assurge a paradigma di riferimento.

In tale contesto, qualora, come nel caso in esame, le CSR siano superiori ai valori di CSC della tabella 1 colonna A o colonna B - allegata al d.l.vo n. 152 - l'eventuale escavazione del terreno modifica lo stato dei luoghi e, pertanto, altera la situazione di fatto sulla base della quale è stato elaborato il modello concettuale del sito e formulata l'analisi di rischio specifica; in altre parole, l'escavazione rende inadeguati, perché non più attuali, sia il modello concettuale, sia l'analisi di rischio elaborati ai fini della bonifica alle CSR e ciò inficia anche i valori delle soglie CSR individuati sulla base di siffatti documenti.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nella situazione in esame, le TRS non sono qualificabili come sottoprodotto, perché l'escavazione e l'utilizzo al di fuori del sito determinerebbe un impatto complessivo negativo sull'ambiente, emergente sia dal fatto che sarebbe spostato materiale contaminato per valori superiori alle CSC (Colonna A, come nel caso di specie, o Colonna B), sia dal fatto che il sito di produzione, contaminato, risulterebbe modificato nella sua struttura, così da rendere non più attuali il modello di contaminazione sito utilizzato, l'analisi di rischio elaborata e le stesse risultanze della bonifica eseguita e approvata.

Nella situazione in esame, in cui i valori delle CSR sono superiori a quelle delle CSC di Colonna A e inferiori a quelle di Colonna B, il terreno e le rocce da scavo rientrano nella previsione del richiamato art. 185 del d.l.vo 2006 n. 152, nella misura in cui conservino la natura di suolo contaminato non scavato, perché allora risultano esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti.

Non è condivisibile la tesi secondo la quale l'applicazione dell'art. 26 del dpr n. 120/2017 contrasterebbe con il principio di prevenzione e con la direttiva UE n. 98/2008.

Il principio di prevenzione non viene in rilievo in presenza di TRS contaminate per valori di CSR superiori a quelli di CSC, anche solo di Colonna A, come nel caso di specie, perché, se fossero oggetto di escavazione, esse integrerebbero necessariamente un rifiuto, non essendo possibile, come già evidenziato, la loro qualificazione come sottoprodotto.

Piuttosto, la disciplina regolamentare di cui all'art. 26, da un lato, è tesa ad evitare che nella situazione in esame le TRS debbano essere trattate come rifiuti, in coerenza con il principio di prevenzione, dall'altro, risulta coerente con il principio di precauzione, che informa l'intera materia.

Ne deriva che anche la richiesta di disapplicazione del regolamento, per contrasto con il principio di prevenzione di cui alla direttiva 2008 n. 98, è destituita di fondamento.

Sul punto va precisato che i ricorrenti richiamano a più riprese la sentenza della Corte di Giustizia UE n. 238/2022, nella parte in cui afferma che il riferimento a criteri solo formali, "irrilevanti ai fini della protezione dell'ambiente", non possono ostacolare il riutilizzo dei materiali di scavo.

Il principio posto dalla Corte non è riferibile al caso di specie, perché l'ostacolo al riutilizzo delle TRS non è formale, né collegato ad un mero adempimento burocratico, ma è sostanziale, trattandosi di materiale non qualificabile come sottoprodotto, in sé contaminato e il cui utilizzo extra sito vanificherebbe le risultanze di una bonifica condotta, per scelta dei ricorrenti, alle CSR e non alle CSC.

Le considerazioni sinora svolte sul contenuto e sulla ratio delle norme regolamentari richiamate evidenziano che è destituita di fondamento la tesi per cui il dpr n. 120 non disciplinerebbe il particolare caso in esame.

I ricorrenti muovono da una lettura parcellizzata delle singole disposizioni del regolamento, senza considerarne la necessaria correlazione con la disciplina della bonifica ed in particolare con le regole che governano la bonifica eseguita alle CSR e non alle CSC, bonifica che impone una precisa analisi di rischio parametrata ad un determinato modello di sito, che deve essere

preservato per non vanificare, mediante l'estrazione e lo spostamento di materiale comunque contaminato, gli esiti della bonifica stessa.

E tale fattispecie trova puntuale regolamentazione proprio nel richiamato art. 26 del dpr n. 120/2017, restando estranea alla disciplina di cui al precedente art. 10 – cui pure si richiamano i ricorrenti - che tratta della gestione delle TRS conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), perché qualificabili come sottoprodotto, atteso che tale qualificazione non è possibile nel caso di specie, come già precisato.

Ecco allora che resta irrilevante la conformità, più volte evidenziata negli atti di impugnazione, delle TRS alle CSC di Colonna B riferibili al sito di destinazione e a quello di origine.

Non è questo il punto dirimente, perché la conformità suindicata lascia ferma l'incidenza dell'eventuale escavazione e spostamento del materiale sulle condizioni del sito di origine e sul suo livello di contaminazione, perché vanifica le risultanze della bonifica che presuppongono la conservazione dello status quo conseguente alla bonifica.

Parimenti non può essere condivisa la tesi per cui la possibilità di qualificare l'opera da realizzare – un albergo - come destinazione produttiva e non residenziale determinerebbe l'irrilevanza dei valori di CSC della Colonna A.

In primo luogo va osservato che la destinazione alberghiera, pur emergente dal PII, non è certa, né immodificabile, come correttamente riconosciuto dal difensore dei ricorrenti nel corso della discussione in udienza pubblica, sicché il riferimento ad essa sottende la valorizzazione di un parametro incerto, che non garantisce l'effettivo assetto dei luoghi all'esito dell'edificazione.

Inoltre, ciò che rileva è che la bonifica abbia condotto ad evidenziare che il sito di origine, pur conforme alle CSR, non rispetta le CSC di colonna A, sicché il materiale che si vorrebbe estrarre è contaminato e, pertanto, non può essere spostato dal sito di origine, perché bonificato, per scelta dei ricorrenti, alle CSR e non alle CSC e quindi sulla base di un'analisi di rischio e di un modello di contaminazione che impongono di "cristallizzare" lo stato dei

luoghi, escludendo l'escavazione finalizzata allo spostamento delle TRS al di fuori del sito.

Va, pertanto, ribadita l'infondatezza delle censure proposte.

5) In definitiva, i ricorsi riuniti sono infondati e devono essere respinti.

L'insussistenza dei profili di illegittimità dedotti dai ricorrenti esclude la sussistenza dei presupposti necessari per configurare la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione, ex art. 2043 c.c..

La complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate conduce a compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando:

- 1) respinge i ricorsi riuniti indicati in epigrafe;
- 2) compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

Anna Corrado, Consigliere

L'ESTENSORE
Fabrizio Fornataro

IL PRESIDENTE
Marco Bignami

IL SEGRETARIO